

# **CONFEDERAZIONE ITALIANA ARCHEOLOGI**



## **SENATO DELLA REPUBBLICA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport**

**Audizione 27 gennaio 2026**

**“Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»”**

Pregiatissimo Presidente, Onorevoli Commissari,

Desidero anzitutto esprimere la nostra sincera gratitudine per l'invito a partecipare a questa audizione informale. È per noi un'occasione preziosa poter condividere dati, criticità e proposte che emergono dall'esperienza diretta degli archeologi italiani, affinché possano contribuire a inquadrare con maggiore precisione di Disegno di Legge 1695.

Il Disegno di Legge si inserisce in modo esplicito nel quadro dei principi affermati dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società (Convenzione di Faro), resa esecutiva in Italia con la legge 1° ottobre 2020, n. 133. Tale richiamo è di particolare rilievo, in quanto la Convenzione di Faro costituisce oggi un riferimento imprescindibile per le politiche in materia di patrimonio culturale, riconosciuto come bene comune, risorsa condivisa e fattore di coesione sociale, partecipazione e sviluppo dei territori.

In questa prospettiva, il provvedimento promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini e dei soggetti associati nella valorizzazione dei beni culturali e nello sviluppo dell'impresa culturale e creativa, in coerenza con le finalità di tutela, promozione culturale e superamento dei divari territoriali e sociali.

Il presente contributo intende offrire una valutazione tecnica e costruttiva del Disegno di Legge, con riferimento alle modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio e alle nuove disposizioni in materia di valorizzazione e sussidiarietà. La nota evidenzia gli elementi di maggiore coerenza del provvedimento con il quadro costituzionale e convenzionale di riferimento, nonché alcune criticità e profili di attenzione emersi dall'esperienza lavorativa quotidiana dei nostri associati, nell'ottica di rafforzarne l'efficacia applicativa e la concreta attuazione dei principi richiamati.

## **1. Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali pubblici**

L'istituzione dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali pubblici **rappresenta un passaggio potenzialmente rilevante verso una gestione del patrimonio culturale fondata su dati strutturati, verificabili e costantemente aggiornati**. Lo strumento, nelle intenzioni del legislatore, è finalizzato a rafforzare la trasparenza e la conoscenza del sistema culturale nazionale, consentendo di rendere più leggibili le diverse forme di gestione, dirette e indirette, di disporre di informazioni complete sulla consistenza, sullo stato di conservazione e sulle modalità di fruizione dei beni, nonché di migliorare la programmazione degli interventi e il monitoraggio delle politiche pubbliche di settore.

Tale impianto, se adeguatamente sostenuto sul piano operativo, potrebbe contribuire in modo significativo alla modernizzazione dell'amministrazione culturale e al rafforzamento delle capacità di pianificazione e controllo.

L'istituzione dell'Anagrafe comporta tuttavia un ampliamento significativo degli obblighi di comunicazione e aggiornamento dei dati a carico di una pluralità di soggetti pubblici, tra cui gli Istituti e i Luoghi della cultura, nonché le Amministrazioni proprietarie o detentrici di beni culturali. **A fronte di tale incremento degli adempimenti, il Disegno di Legge prevede risorse finanziarie limitate per l'attuazione delle disposizioni relative sia all'Anagrafe sia all'Albo digitale.**

Segnaliamo a tal proposito che, in assenza di un **contestuale rafforzamento degli organici e delle competenze tecnico-amministrative**, sussiste il rischio concreto che l'Anagrafe si traduca in un

**ulteriore carico procedurale per gli uffici, con conseguenti ricadute negative sul tempo dedicato alle attività istruttorie, al controllo sul territorio e alle funzioni di tutela e valorizzazione.**

Per tali ragioni, appare necessario segnalare la necessità di **porre particolare attenzione alla sostenibilità operativa dello strumento.** In mancanza di un adeguato supporto in termini di personale e di meccanismi idonei a garantire la qualità, l'aggiornamento e l'affidabilità dei dati raccolti, rischia di configurarsi come un adempimento prevalentemente formale, privo di reale efficacia, piuttosto che come uno strumento effettivo di supporto alla programmazione, alla trasparenza e alla tutela del patrimonio culturale.

## **2. Albo digitale della sussidiarietà orizzontale**

L'Albo digitale della sussidiarietà orizzontale si configura come uno strumento pubblico nazionale finalizzato a censire e rendere visibili i soggetti privati, singoli o associati, interessati a partecipare alla gestione e alla valorizzazione dei beni culturali pubblici. L'istituzione dell'Albo introduce, nelle intenzioni del legislatore, criteri di trasparenza, pubblicità e accessibilità, contribuendo a rendere più ordinato e conoscibile il ricorso alle forme di gestione indiretta previste dal principio di sussidiarietà orizzontale.

Sotto questo profilo, lo strumento appare potenzialmente utile e coerente con l'impianto del Disegno di Legge. Tuttavia, **affinché l'Albo possa tradursi in un effettivo miglioramento della qualità della valorizzazione e non in un mero strumento amministrativo, appare necessario introdurre alcuni correttivi.**

In primo luogo, nel testo del Disegno di Legge non emerge in modo esplicito un vincolo alla presenza di adeguate responsabilità scientifiche qualificate nella progettazione e nella gestione delle attività di valorizzazione. Tale mancanza potrebbe essere sanata indicando la necessità di avvalersi di **professionisti con profili riconosciuti ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110 e, nel caso specifico degli archeologi, secondo i requisiti del D.M. 244/2019**, al fine di garantire il rigore scientifico, la correttezza metodologica e la qualità delle azioni di valorizzazione proposte.

Accanto a tale profilo, si ritiene necessario porre attenzione anche ai criteri di accesso all'Albo, la cui definizione è demandata alla Conferenza unificata. Pur nel rispetto dei requisiti di legge, l'eventuale introduzione di criteri eccessivamente stringenti, in particolare sotto il profilo economico o organizzativo, potrebbe determinare effetti distorsivi. Vi è infatti il rischio che l'Albo finisca per favorire prevalentemente soggetti di grandi dimensioni, quali grandi cooperative o operatori strutturati su scala nazionale, rendendo di fatto marginale o difficoltosa la partecipazione di realtà locali, associazioni territoriali e soggetti radicati nei contesti di riferimento dei singoli beni. Un'impostazione di questo tipo rischierebbe di entrare in tensione con i principi stessi della sussidiarietà orizzontale e della Convenzione di Faro, che valorizzano il ruolo delle comunità locali e il legame tra patrimonio culturale e territorio. La compressione della pluralità dei soggetti coinvolgibili potrebbe infatti favorire modelli di valorizzazione più standardizzati e orientati a logiche prevalentemente economiche, a discapito di proposte maggiormente attente alle specificità storiche, culturali e sociali dei singoli beni.

Alla luce di tali considerazioni, appare auspicabile che la disciplina dell'Albo digitale della sussidiarietà orizzontale riesca a coniugare, da un lato, la necessaria trasparenza e qualificazione dei soggetti ammessi e, dall'altro, un'effettiva apertura alla diversità delle esperienze locali, garantendo al contempo qualità scientifica, tutela del patrimonio e coerenza con i principi partecipativi richiamati dal Disegno di Legge.

### 3. Strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali “Italia in scena”

La Strategia nazionale delineata dall’articolo 3 appare coerente con l’obiettivo di rafforzare la coesione territoriale e di promuovere la valorizzazione dei contesti culturali meno esposti ai flussi turistici principali. In particolare, risultano di rilievo l’attenzione rivolta alle aree interne e ai piccoli borghi, l’integrazione tra valorizzazione culturale e strumenti di comunicazione istituzionale, nonché la previsione di meccanismi di verifica e di eventuali interventi correttivi in caso di esiti non congrui delle forme di gestione adottate.

L’impostazione strategica proposta può contribuire a superare la frammentazione delle iniziative, favorendo una visione nazionale condivisa e coordinata delle politiche di valorizzazione, con ricadute potenzialmente positive in termini di sviluppo locale e riequilibrio territoriale.

**Accanto a tali elementi positivi, si rileva tuttavia l’assenza di un collegamento strutturale tra le nuove progettualità promosse dalla Strategia e il sistema di riconoscimento delle professioni dei beni culturali di cui alla legge 22 luglio 2014, n. 110 e, nel caso degli archeologi, al D.M. 244/2019.**

Un esplicito richiamo ai requisiti professionali riconosciuti dalla normativa vigente appare necessario al fine di garantire la qualità degli interventi, il rigore scientifico delle attività di valorizzazione e la coerenza complessiva con l’impianto del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Con riferimento all’articolo 3, comma 1, lettera c), che prevede interventi correttivi nei casi in cui la verifica dei livelli di qualità della valorizzazione abbia avuto esito non congruo, **si segnala una criticità applicativa legata all’individuazione del soggetto competente alla valutazione di tale congruità.** In particolare, nei contesti di piccole dimensioni, quali i comuni delle aree interne o montane, **appare poco chiaro chi sia chiamato a svolgere concretamente questa funzione di controllo e con quali competenze,** soprattutto in fase progettuale, ad esempio nel caso di eventi proposti da associazioni di volontariato o da pro loco. In tal senso, potrebbe risultare opportuno individuare quale soggetto competente l’assessorato regionale o l’ufficio comunale preposto alle politiche culturali o turistiche, eventualmente avvalendosi di competenze tecnico-scientifiche qualificate. Una più chiara attribuzione di tale funzione, accompagnata da criteri di valutazione definiti, contribuirebbe a rendere il meccanismo di verifica più efficace, omogeneo e coerente con le capacità organizzative degli enti locali.

Ulteriori profili di attenzione emergono in relazione all’articolo 3, comma 1, lettera e), relativo alla definizione di nuove linee di promozione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata, “senza oneri a carico dei proprietari”. **Pur condividendone l’impostazione di principio, la formulazione attuale rischia di non trovare efficace traduzione sotto il profilo operativo, in quanto non chiarisce su quali livelli istituzionali – Stato, Regioni o enti locali – ricadano gli eventuali oneri economici e organizzativi.** In assenza di una chiara individuazione delle responsabilità, vi è il rischio concreto che il procedimento si traduca in un percorso burocratico complesso e poco efficiente, compromettendo l’effettiva attuazione della misura.

Infine, la valorizzazione attraverso eventi, spettacoli e rievocazioni storiche può costituire una leva efficace di fruizione e partecipazione, soprattutto nei contesti minori, anche alla luce della recente approvazione della Legge 152/2024. Auspichiamo che la misura oggetto del Disegno di legge in parola possa portare, nello spirito dell’art. 3, comma f della Legge 152/2024, all’introduzione della figura di un **consulente scientifico**, dotato di comprovata esperienza nel settore di riferimento e di titoli adeguatamente certificati – quali, come requisito minimo, una laurea attinente al contesto

culturale oggetto di valorizzazione – destinato a supportare la valutazione della congruità e della qualità delle iniziative proposte. Tale funzione dovrebbe essere esplicitamente riconosciuta e adeguatamente remunerata, al fine di garantire non solo il rigore scientifico degli interventi, ma anche la sostenibilità operativa del sistema, evitando il ricorso a forme di consulenza informale o non qualificata.

#### **4. Modifiche art. 21, D. Lgs. 42/2004**

Le modifiche introdotte dall'articolo 4 del Disegno di Legge, e in particolare l'abrogazione del comma 1, lettera b), dell'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, **sollevano rilevanti criticità sotto il profilo della tutela dei beni culturali.**

Nella formulazione vigente del Codice, il comma 1, lettera b), prevede l'obbligo di autorizzazione da parte della Soprintendenza per lo spostamento, temporaneo o definitivo, dei beni culturali, consentendo all'Amministrazione di valutare l'idoneità del luogo di destinazione e le ragioni dello spostamento stesso. Tale previsione si affianca al comma 2, che disciplina il solo caso del mutamento di dimora o di sede del detentore, per il quale il legislatore ha correttamente escluso la necessità di un'autorizzazione preventiva, limitandosi a riconoscere alla Soprintendenza la facoltà di impartire prescrizioni volte a prevenire danni al bene.

L'abrogazione del comma 1, lettera b), estende di fatto la disciplina del comma 2 a tutte le ipotesi di spostamento dei beni culturali, rendendo sufficiente una mera comunicazione preventiva anche in situazioni che, nella logica originaria del Codice, richiedevano una valutazione autorizzativa puntuale. **Ne deriva una riduzione significativa del potere di controllo preventivo delle Soprintendenze, che verrebbero private della possibilità di vietare spostamenti potenzialmente pregiudizievoli per la conservazione, la sicurezza o l'integrità dei beni culturali.**

Tale impostazione appare particolarmente problematica in relazione al **rischio di decontestualizzazione dei beni**. Il patrimonio culturale italiano si caratterizza infatti, in molti casi, per un legame inscindibile tra il bene e il luogo per il quale esso è stato concepito o nel quale si è storicamente stratificato. Si pensi, ad esempio, agli arredi e alle opere d'arte delle chiese, ai complessi monumentali o ai contesti museali originari. **L'eliminazione del controllo autorizzativo potrebbe consentire spostamenti non necessari o non coerenti, determinando una perdita di significato storico-culturale e uno snaturamento di uno degli elementi più identitari del patrimonio nazionale.**

Ulteriori criticità emergono con riferimento ai beni culturali di proprietà statale. Così come formulata, la modifica normativa determinerebbe l'eliminazione dell'obbligo di autorizzazione della Soprintendenza anche per lo spostamento di beni statali concessi in deposito a musei, enti, università o soggetti privati e collocati in sedi diverse da quelle originarie per finalità di studio, esposizione o conservazione. In tali casi, l'assenza di una verifica preventiva rischia di consentire spostamenti non adeguatamente valutati sotto il profilo della tutela, della sicurezza e del contesto storico-culturale, con un conseguente indebolimento della funzione pubblica di tutela affidata alle Soprintendenze.

**Alla luce di quanto sopra, l'abrogazione del comma 1, lettera b), dell'articolo 21 appare suscettibile di produrre effetti di carattere generale incompatibili con i principi fondamentali del Codice dei beni culturali e del paesaggio, incidendo in modo significativo sulla capacità**

dell'Amministrazione di esercitare un controllo preventivo effettivo. **Si ritiene pertanto opportuno riconsiderare tale modifica, valutando soluzioni che consentano di semplificare le procedure senza compromettere il presidio di tutela e il rispetto del valore storico, culturale e contestuale dei beni.**

#### **5. Modifiche art. 48, D. Lgs. 42/2004**

Le **modifiche proposte all'articolo 48** del Codice dei beni culturali e del paesaggio trovano, in linea di principio, un **giudizio complessivamente favorevole**, in particolare con riferimento all'introduzione del nuovo comma 5-bis, relativo al coinvolgimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di polizze assicurative per i prestiti di beni culturali. Tale previsione introduce un **importante presidio di trasparenza e di controllo, idoneo a tutelare sia le amministrazioni sia i beni culturali, contrastando possibili distorsioni del mercato assicurativo** che, nella prassi, possono incidere negativamente sulla circolazione delle opere e sull'accessibilità dei prestiti per finalità espositive.

Con riferimento al termine procedimentale per il rilascio dell'autorizzazione al prestito da introdurre al comma 3 dello stesso art. 48, si ritiene opportuno precisare che il limite dei novanta giorni non costituisce una novità introdotta dal Disegno di Legge, essendo già previsto dall'Allegato 1 al D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271. Si segnala che **un richiamo rigido al termine dei novanta giorni, non accompagnato da una chiara distinzione tra presentazione dell'istanza e completezza della documentazione istruttoria, rischia di determinare effetti controproducenti.** In particolare, potrebbe verificarsi il caso in cui il prestito sia subordinato all'esecuzione di interventi conservativi preventivi, spesso richiesti come condizione per la movimentazione dell'opera. In tali ipotesi, l'esito degli interventi non sempre può essere compatibile con una scansione procedimentale rigida, con il rischio di dover assumere decisioni in assenza degli elementi tecnici necessari.

Alla luce di quanto esposto, pur condividendo le finalità di razionalizzazione e trasparenza perseguite dalla modifica normativa, **si ritiene opportuno che il richiamo al termine procedimentale sia accompagnato da una formulazione che valorizzi la completezza della documentazione istruttoria**, al fine di agevolare una valutazione pienamente consapevole delle condizioni di tutela, sicurezza e conservazione dei beni culturali oggetto di prestito.

#### **6. Modifiche art. 65, D. Lgs. 42/2004**

Le modifiche proposte all'articolo 65 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e in particolare l'innalzamento a 50.000 euro della soglia economica di cui al comma 3, lettera a), **sollevano rilevanti criticità sotto il profilo dell'effettivo esercizio della tutela da parte degli Uffici Esportazione.**

L'innalzamento della soglia comporterebbe una **riduzione significativa del controllo preventivo sull'uscita definitiva dei beni culturali dal territorio nazionale, con il rischio concreto di consentire la dispersione di opere di rilevante interesse per il patrimonio culturale della Nazione.** A fronte di

tale rischio, il vantaggio procedurale per i soggetti richiedenti appare estremamente limitato, traducendosi in una riduzione dei tempi del procedimento di soli dieci giorni rispetto al rilascio dell'attestato di libera circolazione (quaranta giorni rispetto ai trenta giorni previsti per la validazione della dichiarazione di uscita dei beni al di sotto della soglia).

**Si evidenzia inoltre come il criterio del valore economico non possa essere assunto quale parametro esclusivo per la valutazione dell'interesse culturale dei beni.** L'esperienza operativa degli Uffici Esportazione dimostra infatti che beni di elevato valore economico possono risultare privi di un interesse culturale tale da giustificare il vincolo, mentre beni di valore economico contenuto possono rivestire un significativo interesse storico, artistico o documentario, tale da renderne opportuna la tutela o l'acquisizione alle collezioni pubbliche.

In numerosi casi, l'azione amministrativa degli Uffici Esportazione ha consentito il rilascio all'esportazione di opere di alto valore economico nelle quali non è stato riconosciuto un interesse culturale rilevante, mentre in altre circostanze ha portato alla proposta di acquisto per le collezioni dello Stato di beni collocati al di sotto della soglia economica, ovvero all'avvio di procedimenti di dichiarazione di interesse culturale per beni di modesto valore di mercato, ma di elevata rilevanza per l'integrazione e la valorizzazione del patrimonio pubblico.

L'innalzamento della soglia economica a 50.000 euro determinerebbe inoltre un'ulteriore criticità, in quanto verrebbe di fatto inibita la possibilità di proporre l'acquisto coattivo per le collezioni pubbliche dei beni collocati al di sotto della soglia. In tali casi, l'unico strumento residuo per l'esercizio della tutela sarebbe l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 del Codice, che non contempla il criterio del valore economico, con un conseguente incremento del ricorso a tale strumento rispetto a quello dell'acquisto.

Ne deriva un evidente paradosso: la possibilità di acquisizione di beni culturali da parte dello Stato risulterebbe di fatto limitata ai soli casi di elevato valore economico, mentre verrebbe impedita proprio per quei beni di minor valore di mercato che, per caratteristiche storiche, artistiche o documentarie, potrebbero invece rappresentare un'integrazione significativa e sostenibile per le collezioni pubbliche.

**Alla luce di tali considerazioni, l'innalzamento della soglia di valore previsto dalla modifica appare suscettibile di incidere negativamente sull'efficacia del sistema di tutela e sulla capacità dello Stato di esercitare in modo selettivo e proporzionato le proprie funzioni di controllo e acquisizione del patrimonio culturale.**

## **7. Modifiche art. 68, D. Lgs. 42/2004**

La modifica proposta all'articolo 68 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui all'articolo 4, comma 5, del Disegno di Legge, prevede che, per le opere di autori stranieri, l'attestato di libera circolazione non possa in ogni caso essere negato *qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia*.

Tale formulazione solleva rilevanti criticità sotto il profilo dei principi generali di tutela, in quanto **tende a ricondurre il valore culturale dei beni a un criterio esclusivamente nazionale**, legato alla sola "attinenza" con la storia della cultura italiana. **Una simile impostazione appare riduttiva e non coerente con la complessità dei fenomeni artistici e culturali, che si sviluppano storicamente attraverso relazioni, influenze e circolazioni sovranazionali.**

**La presenza, nelle collezioni museali italiane, di opere di artisti stranieri dimostra come il valore culturale non possa essere circoscritto al solo legame diretto con la storia nazionale.** Si pensi, ad esempio, alle collezioni della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, che comprendono opere di artisti internazionali e che, proprio grazie a tale apertura, contribuiscono a conferire alle istituzioni italiane una rilevanza culturale di livello internazionale. Tali collezioni svolgono inoltre una funzione essenziale di educazione del pubblico alla storia dell'arte e all'evoluzione delle forme artistiche, consentendo una lettura comparata dei fenomeni culturali anche in relazione a quanto avviene al di fuori dei confini nazionali.

Le relazioni artistiche, inoltre, non possono essere ricondotte a un criterio di "attinenza" diretta con la storia culturale italiana. In molti casi, le influenze e i dialoghi tra artisti e contesti culturali si manifestano anche a distanza, senza contatti diretti o permanenze documentate. È noto, ad esempio, il ruolo esercitato dall'arte italiana nell'influenzare linguaggi e forme artistiche in altri Paesi, sia europei sia extraeuropei, senza che ciò abbia necessariamente comportato una presenza fisica o un legame territoriale diretto.

L'introduzione di un criterio così restrittivo rischierebbe inoltre di determinare una significativa asimmetria rispetto alla legislazione di altri Paesi europei, nei quali si esercitano forme di tutela e di valorizzazione anche nei confronti di opere di artisti stranieri prive di un legame diretto con la storia nazionale. In tal senso, è esemplare il recente intervento dello Stato francese volto a impedire l'uscita dal territorio nazionale di una tavola dipinta da Cimabue, successivamente acquisita dal Museo del Louvre, che ha colto tale occasione per organizzare un'importante mostra dedicata all'artista toscano. Tale operazione ha rafforzato il prestigio internazionale dell'istituzione museale e la capacità dello Stato di valorizzare un patrimonio culturale di rilievo universale.

**Una visione meramente nazionalistica della tutela rischierebbe, al contrario, di indebolire il ruolo e il prestigio internazionale delle istituzioni culturali italiane, che possono affermarsi nel panorama mondiale anche grazie alla capacità di arricchire le proprie collezioni con opere di artisti stranieri, offrendo letture ampie e articolate della storia dell'arte e della cultura.**

In questo quadro, **le verifiche e gli accertamenti svolti dagli Uffici Esportazione rappresentano uno degli strumenti fondamentali per valutare in modo puntuale il valore culturale delle opere, indipendentemente dalla nazionalità dell'autore, e per prevenire la perdita di beni di rilevante interesse.** Tali funzioni concorrono non solo alla tutela del patrimonio culturale, ma anche alla valorizzazione del ruolo culturale internazionale del nostro Paese, in coerenza con i principi generali del Codice e con una visione aperta e non riduttiva della cultura.

#### **8. Circolazione temporanea delle opere dei musei statali non esposte al pubblico**

All'articolo 6, comma 2, lettera a), le parole: *«presenza nel territorio del comune di un museo pubblico con direttore nominato»* sono sostituite dalle seguenti: *«presenza, nel territorio del comune ovvero nell'ambito di una rete o di un sistema museale territoriale formalmente riconosciuto, di una struttura museale o culturale pubblica, dotata di direttore nominato avente i requisiti della legge 22 luglio 2014, n. 110 e, per quanto riguarda gli archeologi, i requisiti del decreto ministeriale 20 maggio 2019, n. 244»*.

L'emendamento proposto all'articolo 6, comma 2, lettera a), è volto a superare un requisito eccessivamente restrittivo, che condiziona la possibilità di richiedere la circolazione temporanea

delle opere dei musei statali alla presenza, nel territorio comunale, di un museo pubblico dotato di un direttore formalmente nominato.

**Tale previsione, nella sua formulazione attuale, rischia infatti di escludere numerosi comuni, in particolare quelli di minori dimensioni o inseriti in contesti territoriali complessi, che pur disponendo di strutture culturali pubbliche idonee e di progettualità qualificate operano nell'ambito di reti museali o sistemi territoriali formalmente riconosciuti, senza una direzione museale autonoma.**

La sostituzione proposta valorizza un approccio sostanziale e non meramente formale, fondato sulla **presenza di un'adeguata direzione tecnico-scientifica e sull'impiego di professionalità qualificate, in coerenza con i principi introdotti dalla legge 22 luglio 2014, n. 110, che ha riconosciuto il ruolo centrale delle professioni dei beni culturali, e con il decreto ministeriale 20 maggio 2019, n. 244, che ne definisce i requisiti di competenza, conoscenza ed esperienza.**

In tal modo, l'emendamento garantisce che la circolazione temporanea delle opere avvenga sotto un qualificato presidio scientifico, rafforzando le esigenze di tutela e di corretta valorizzazione del patrimonio culturale, senza precludere l'accesso allo strumento a quei territori che operano efficacemente attraverso modelli organizzativi integrati e cooperativi.

La modifica proposta consente pertanto di raggiungere un più equilibrato punto di sintesi tra tutela, qualità scientifica e valorizzazione diffusa del patrimonio culturale, in piena coerenza con le finalità complessive del provvedimento.

## **9. Conclusioni**

Il Disegno di Legge n. 1695 affronta temi di grande rilevanza per il sistema di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, introducendo strumenti e indirizzi che, nel loro impianto complessivo, mostrano una chiara attenzione ai principi della partecipazione, della trasparenza e della valorizzazione diffusa dei territori, in coerenza con il quadro costituzionale e con i principi della Convenzione di Faro.

Le osservazioni e le criticità evidenziate nella presente nota non intendono in alcun modo mettere in discussione le finalità del provvedimento, ma sono formulate con l'obiettivo di contribuire a un suo rafforzamento sul piano applicativo, affinché gli strumenti introdotti possano risultare realmente efficaci, sostenibili e coerenti con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.

L'esperienza quotidiana dei professionisti del settore evidenzia infatti come la qualità della valorizzazione e la salvaguardia dei beni culturali dipendano in larga misura dalla chiarezza delle procedure, dall'equilibrio tra semplificazione amministrativa e controllo tecnico-scientifico, nonché dal riconoscimento del ruolo delle competenze qualificate, in particolare di quelle previste dalla normativa vigente in materia di professioni dei beni culturali.

In tale prospettiva, i risultati e le opportunità delineati dal Disegno di Legge rappresentano un successo significativo per l'intero settore, in quanto in diversi casi costituiscono un passo avanti importante nel riconoscimento del valore sociale, culturale ed economico del patrimonio. Tali risultati sono stati resi possibili anche grazie al costante lavoro delle Associazioni che rappresentano il settore dei beni culturali e che, nel tempo, hanno contribuito a promuovere un dialogo costruttivo tra istituzioni, professionisti e comunità.

Auspichiamo pertanto che il confronto avviato in questa sede possa proseguire anche nelle successive fasi dell'iter parlamentare, consentendo di affinare ulteriormente il testo normativo e di consolidare un modello di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale fondato sulla competenza, sulla responsabilità e sulla partecipazione consapevole.

Ringraziamo nuovamente il Presidente e i Componenti della Commissione per l'attenzione e per l'opportunità concessaci e restiamo a completa disposizione per eventuali approfondimenti o chiarimenti.